

P.U. 311-1/2024 Liquidazione controllata

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

L.C. 63/24
SENT. 232/24
REP. 448/24

Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso
da

LATTUADA MAURO (C.F. LTT MRA 67M30 A940X), residente in Paderno Dugnano (MB),
Viale Bagatti n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Turco

Con ricorso depositato in data 6.06.2024 LATTUADA MAURO ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, allegando di versare in una situazione di sovraindebitamento.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, dott. Alberto Luigi Parma, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso ritenendo che la domanda *“appare sostenibile e coerente con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante, e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo un risultato ragionevolmente conseguibile.”*

A seguito del decreto del 10.07.2024, da intendersi qui richiamato, con cui il Collegio ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali, il ricorrente ha depositato note integrative ed il Gestore integrazione alla Relazione particolareggiata.

La competenza



Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè il ricorrente risiede nel Comune di Paderno Dugnano, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

Il LATTUADA ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, tuttavia non ha fornito adeguate spiegazioni e riscontri ai rilievi mossi ai punti e) ed f) del summenzionato decreto del 10.07.2024 su cui si dirà meglio infra.



La relazione del Gestore, a seguito dell'integrazione, risulta sufficientemente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

Sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

Il debitore è lavoratore dipendente presso la società Dixon Industry S.r.l. e ha dichiarato di percepire uno stipendio netto mensile di circa 1.500,00 per 12 mensilità gravato del pignoramento del quinto da parte di Banca Unicredit Spa e Hoist Italia Srl (cfr. pg. 4 Ricorso) e di essere socio accomandante della società Desmo Rappresentanze s.a.s., - da tempo inattiva e le cui quote avevano un valore di fatto nullo – pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe la causa principale nelle fidejussioni concesse a favore della società DVL Group S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano nel 2012 e della quale era stato socio con una quota del 36% nonché amministratore dal 19.07.2011.

A fronte dell'attivo costituito così costituito

- a. dal reddito da lavoro dipendente sopra indicato;
- b. dalla quota di un mezzo dell'immobile di categoria C/6 sito presso il comune di Calcinate via G. Quarenghi n.10 del valore stimato di € 8.000,00 (cfr. doc. 6);
- c. da finanza esterna per € 1.200,00 per tre anni¹
- d. da parte del TFR maturato nella somma complessiva di € 10.000,00 da versarsi nel corso di tre anni, come dichiarato dal datore di lavoro²
- e. dal valore della quota sociale sopra indicata

avendo dichiarato di esser di non possedere altri beni/oggetti di valore pignorabile

¹ Il Gestore della Crisi ha dichiarato nella Relazione che "il coniuge Sig.ra Stefania Vergani metterà a disposizione della procedura di liquidazione una somma annua di Euro 1.200,00 per tre anni quale parziale ristoro del pagamento ottenuto in data 15/4/21 di Euro 33.503,50 (All. 35).

² Cfr. doc. 34 "dichiara la propria disponibilità ad erogare parte del TFR maturato dal Sig. Lattuada, nella somma complessiva di Euro 10.000,00 a favore della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss CCII. Tale somma verrà versata nel corso dei tre anni successivi al provvedimento di apertura della liquidazione controllata in capo al Sig. Mauro Lattuada che verrà emanato dal Tribunale di Monza"



risulta, da quanto verificato dal Gestore della Crisi a seguito di rideterminazione (v. Rel. Integrativa) un'esposizione debitoria del ricorrente **pari ad € 306.631,38** così composta,

PASSIVO	PREDUZ.	IPOTECARI	PRIVILEGIATI	CHIROGRAFARI	TOTALE
Compenso OCC	2.137,46				2.137,46
Compenso Ctu	1.200,00				1.200,00
Debiti V/Banca				301.043,92	301.043,92
Debiti V/Erano					Zero
Erano Contenz.			1.250,00		1.250,00
Debiti V/Terzi					Zero
TOTALE					305.631,38

Sono state aggiunte le spese in prededuzione della presente procedura pari a complessivi € 2.137,46 quale residuo del compenso spettante al Gestore della Crisi e, pertanto, dette spese non sono pari ad € 801,55 come invece indicato nel ricorso, stante il mancato versamento da parte del ricorrente del 50% a favore dell'organismo (cfr. pg. 3 Rel. Integrativa).

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal LATTUADA in circa € 1.200,00 mensili (v. infra).

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni.

*

Piano proposto

Il debitore ha proposto di mettere a disposizione della procedura la somma mensile di € 350,00 ora trattenuta sulla retribuzione dal pignoramento gravante sulla stessa oltre alla somma di € 1.200,00 per tre anni quale finanza esterna e parte del TFR come sopra indicato.

Va evidenziato che trattandosi di una procedura liquidatoria deve essere appreso tutto il reddito/patrimonio del debitore nel corso dei tre anni dall'apertura della procedura fatta esclusione solamente di quanto escluso dal giudice delegato a titolo di mantenimento/sostentamento del debitore.

Sui mancati chiarimenti e riscontri

Il debitore ha omesso di fornire i dovuti chiarimenti e riscontri in merito alle circostanze evidenziate ai punti e. ed f. del menzionato decreto del 10.07.2024 che qui si riportano

e. il ricorrente rappresenta del tutto genericamente di aver versato nel 2021 alla moglie l'importo di € 33.503,50 a titolo di saldo e stralcio degli alimenti non pagati nei precedenti 10 anni (circostanza che non viene però riportata nella relazione particolareggiata cfr. pg. 5) "nonché quale contributo alle spese straordinarie, dovute alla ristrutturazione e messa a norma della casa



familiare", senza effettuare alcuna distinzione delle suddette voci e delle relative imputazioni e senza fornire alcun riscontro di dette spese. Inoltre non si comprende quali spese avrebbe dovuto sostenere a fronte dell'intervenuta cessione a titolo gratuito della sua quota. Deve in ogni caso osservarsi che, diversamente da quanto dichiarato dall'ex coniuge (cfr. doc. sub 35), nelle spese straordinarie di cui alle condizioni di separazione non vi è alcun cenno/riferimento alle spese di ristrutturazione dell'immobile.

Detto versamento potrebbe, pertanto, configurare un atto in frode ai creditori;

f. con riguardo poi alla somma indicata in € 500,00 per il "mantenimento sig. Vergani e figlie" va rilevato, da un lato, che le condizioni di separazione non prevedono alcun mantenimento in favore dell'ex coniuge (cfr. doc. 11) e dall'altro, che l'importo complessivo di € 450,00 mensili oltre rivalutazione Istat, stabilito in sede di separazione, era riferito a tutte e tra le figlie mentre ora la figlia maggiore non convive più con la famiglia e, quanto alla secondogenita (Federica) nata nel 2000, alcun riscontro è stato fornito dal ricorrente circa il permanere dello stato di non autosufficienza economica, non avendo non solo documentato ma ancor prima allegato che la figlia sia ancora a carico."

A fronte dei suddetti rilievi il LATTUADA si è, infatti, limitato a fornire giustificazioni prive di rilievo, avendo dichiarato che:

"Si evidenzia come gli accordi di separazione, al punto 9), prevedano la contribuzione di entrambi i coniugi alle spese straordinarie della famiglia, e in tale concetto può rientrare anche la ristrutturazione dell'immobile in cui vivono anche le figlie, trattandosi di spesa necessaria e che, un padre, coscientemente decide di sostenere (nel rispetto del ruolo di genitore). E che l'importo dei lavori pari ad € 40.000,00 era stato pagato dalla Vergani "non avendo al momento disponibilità economiche il signor Lattuada, che in seguito a provveduto a versare la propria parte. Inoltre, avendo reperito un'attività lavorativa, ha anche provveduto al versamento degli arretrati per mantenimento. In ogni caso, come da dichiarazione allegata al ricorso della Sig.ra Vergani, la stessa si è resa disponibile alla restituzione parziale di quanto ricevuto, per un totale di Euro 3.600,00 nell'arco della durata della liquidazione controllata."

Mentre il Gestore della Crisi sul punto ha così precisato:

"di aver richiesto chiarimenti al Sig. Lattuada sia nell'incontro tenutosi il 21/12/2023 (all.to n. 13 rel.) sia nel successivo incontro del 17/5/2024 (all.to n. 14 rel.). La risposta ricevuta dal Sig. Lattuada nel corso del primo incontro è stata di aver rimborsato al coniuge spese di ristrutturazione straordinarie dell'immobile di sua proprietà. Nel secondo incontro il Sig. Lattuada ha precisato che l'importo rimborsato comprendeva oltre alle spese di ristrutturazione straordinarie dell'immobile anche gli alimenti e le spese mediche delle figlie, e di non essere in grado di documentare detto importo. In merito a questo punto ho esposto i fatti così come rappresentatimi dal ricorrente, lasciando ai Giudici la valutazione che il credito in questione possa essere considerato "potenziale" e nella misura dell'intero oppure al 50%."

Ebbene, a prescindere dalla contraddittorietà delle dichiarazioni in ordine alle causali di detto versamento, il pagamento non trova giustificazione atteso che il LATTUADA, in sede separativa



nel 2012, ha ceduto a titolo gratuito alla Vergani la propria quota di un mezzo dell'immobile (cfr. doc. 12) e le spese straordinarie sono ex lege poste a carico del proprietario dell'immobile e nulla hanno a che vedere con le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o non economicamente autosufficienti, osservato peraltro che gli stessi coniugi hanno specificato nel ricorso per separazione cosa doveva intendersi per spese straordinarie (cfr. doc. 7 punto 9).

La scelta di versare al coniuge detta non irrilevante somma senza esserne tenuto, trattandosi di spese straordinarie sorte successivamente alla cessione della quota di proprietà e quando il ricorrente versava presumibilmente già in stato di sovraindebitamento, può configurare, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un atto in frode ai creditori il quale è rappresentato da qualunque atto volto a sottrarre il patrimonio alla garanzia del ceto creditorio; la circostanza dovrà essere meglio indagata dal nominando liquidatore che valuterà ogni opportuna iniziativa a tutela della massa dei creditori, procedendo comunque all'acquisizione della somma offerta.

Quanto poi alle spese per il mantenimento delle figlie a fronte dei rilievi sopra riportati la difesa del debitore ha obiettato *“come non sia di fatto la procedura idonea al fine di valutare la quota del versamento dovuto dal Sig. Lattuada a favore delle figlie finalizzata al mantenimento delle stesse. Infatti, si tratta di questioni che non riguardano soltanto la sfera meramente economica della vita di una persona ma riguardano necessariamente anche la sfera personale ed affettiva, relativamente al rapporto con ognuna delle figlie dell'odierno ricorrente.”*

Deve osservarsi che l'art. 4 CCII, come già detto, impone al debitore di comportarsi secondo correttezza e buona fede egli ha, infatti, il dovere di gestire il patrimonio nell'interesse prioritario dei creditori e, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi per ottenere la modifica delle condizioni della separazione³ atteso che una delle figlie non convive più con la famiglia e l'altra lavora e a nulla rileva che non abbia un “contratto a tempo indeterminato” e, non avendo il ricorrente documentato non solo documentato ma neppure allegato a quanto ammonti il reddito dalla stessa percepito, deve ritenersi che sia economicamente autosufficiente.

Trattasi di spese incoerenti rispetto alla volontà di risanare il proprio sovraindebitamento e che, se pur non impediscono l'apertura della procedura di liquidazione controllata, saranno valutate dal giudice delegato ai fini della esatta quantificazione della quota di reddito esclusa dalla liquidazione.

Sul pignoramento del quinto dello stipendio

Deve essere dichiarata la non opponibilità alla procedura dei pignoramenti effettuati da Banca Unicredit SpA e Hoist Italia Srl, come indicati dal ricorrente, sullo stipendio del ricorrente stante

³ Nell'integrazione al ricorso il Lattuada ha dedotto ed allegato quanto segue *“Nelle spese mensili del signor Lattuada è stato dato atto, come normale, del contenuto della sentenza di separazione in tema di mantenimento, non essendovi alcuna modifica giudiziale rispetto all'importo dovuto alle figlie e pertanto deve essere rispettato il provvedimento adottato e le condizioni omologate (sia per dovere morale quale padre che per dovere giuridico).”*



la natura concorsuale della procedura in esame che determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par condicio; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse, in capo ad un solo creditore, la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità.

*

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente ma ricorrono giustificati motivi per nominare quale liquidatore un diverso professionista scelto nel registro di composizione della crisi da sovraindebitamento ed individuato nell'Avv. Lucia Uberti.

*

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, ordinando al datore di lavoro di corrispondere sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà le somme eccedenti quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore.

Può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta per la durata di tre anni la procedura di liquidazione controllata di **LATTUADA MAURO** (C.F. LTT MRA 67M30 A940X), residente in Paderno Dugnano (MB), Viale Bagatti n. 9;

DICHIARA altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;

NOMINA liquidatore l'Avv. Lucia Uberti con studio in Barlassina (MB), via Monte Santo 10/B – pec lucia.uberti@monza.pecavvocati.it

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare al debitore di mettere a disposizione del Liquidatore i beni in suo possesso;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

DA' ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- apprenda il TFR maturato nei termini di cui alla dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nonché quanto offerto da Vergani Stefania ;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento all'attività di recupero di quanto versato dal debitore a Vergani Stefania e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere, procedendo comunque all'acquisizione della somma offerta, nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 30/10/2024

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Il Giudice estensore
Patrizia Fantin

Il Presidente
Caterina Giovanetti

